



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 80 DEL 13/06/2025**

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU 5° ACCESSO AL MARE DI VIALE ORIENTE E DI ADEGUAMENTO DI ACCESSO AL MARE "EUROPA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che l'accesso al mare di piazza Europa è strada bianca a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che sul citato accesso al mare è stata istituita con ordinanza dirigenziale n. 39 del 19/04/2023 una Zona a Traffico Limitato permanente ex art. 3 comma 1 punto 54) del D.lgs. n. 285/1992 con transito veicolare consentito esclusivamente alle categorie autorizzate, come successivamente rimodulata con l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 124 del 18/07/2024;
- che l'accesso al mare di piazza Europa rientra fra gli accessi preferenziali per le emergenze secondo l'art. 12 del vigente piano particolareggiato dell'arenile – variante norme tecniche di attuazione;
- che il 5° accesso al mare di viale Oriente è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che il 5° accesso al mare di viale Oriente rientra fra le aree oggetto del collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione relative al piano urbanistico denominato "Comparto 35", con richiamo alla determina dirigenziale del Comune di Jesolo n. 2228 del 06/12/2024;
- che sul margine est della parte terminale del citato accesso al mare insiste un'area di proprietà comunale attualmente ospitante 6 stalli di sosta con disposizione a pettine di libera fruizione;

Considerato che nel corso del sopralluogo operato nel marzo 2025 alla presenza di personale di Veritas, personale dell'ufficio Ambiente del comune di Jesolo e personale del comando di polizia locale presso i luoghi di interesse del presente provvedimento sono state esaminate le proposte di intervento oggetto delle rispettive istanze pervenute dai rappresentanti delle UMG prospicienti il 5° accesso al mare di viale Oriente e l'accesso al mare di piazza "Europa";

Visto

- l'informativa di Giunta Comunale n. 132/2025 del 08/04/2025 ad oggetto "Disciplina della sosta su 5° accesso al mare di viale Oriente e adeguamento isola ecologia accesso al mare "Europa";
- l'indirizzo dell'ufficio urbanistica dell'Ente in merito all'adeguamento dell'accesso al mare "Europa" che chiarisce l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica, essendo i contenitori per la raccolta del RSU assimilati per fattispecie alle componenti di arredo urbano di cui alla lettera A.10 All. A DPR 31/2017: "A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle

caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale";

- la corrispondenza con protocollo 39105/2025 del 22/05/2025 dell'UOC Ambiente e demanio marittimo del Comune di Jesolo ad oggetto "Servizio di raccolta del rifiuto spiaggiato in zona del litorale orientale di Jesolo lido. Rif. nota Veritas Spa proto. N. 3/8647 del 21/05/2025.";
- il parere con protocollo 14899/2024 del 22/02/2024 del comando di polizia locale del Comune di Jesolo ad oggetto "Richiesta di permesso di costruire per il lavori di completamento opere di urbanizzazione del piano urbanistico attuativo denominato "Comparto 35" – Parere di competenza", punto B.

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 3, 5, 7, 39, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285/1992 e l'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

1. che sui margini est ed ovest della carreggiata del 5° accesso al mare di viale Oriente la sosta sia permanentemente vietata con rimozione;
2. che dall'estremità sud della fila di stalli di sosta con disposizione a pettine esistenti sulla parte terminale del lato est del 5° accesso al mare di viale Oriente, vengano individuati in sequenza verso nord:
 - a. un'area di adeguate dimensioni atte ad ospitare lo stazionamento di un cassone scarrabile al servizio della raccolta del rifiuto spiaggiato;
 - b. uno stallone di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico di merci;
 - c. uno stallone di sosta riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria ex art. 188 del codice della strada.
3. che la esistente isola ecologica individuata sul lato ovest dell'estremità nord dell'accesso al mare "Europa" venga rimodulata, prevedendo la disposizione della **batteria di raccoglitori** su una unica fila, a ridosso del margine ovest della carreggiata, utilizzando per il suddetto posizionamento l'estensione della attuale isola di traffico esistente all'estremità sud degli stalli di sosta con disposizione a pettine presenti sul margine ovest di piazza Europa.

La batteria di bidoni di raccolta dovrà restare sgombera da pannelli perimetrali ed utilizzata nel rispetto delle norme e modalità regolamentari vigenti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.